

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022

692/2022/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VPD SOLAR 2 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 270589937

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06) e, in particolare, l'articolo 27-bis;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel (nel seguito: deliberazione 378/2022/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 27 febbraio 2018, n. 132, contenente "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" *ratione temporis* vigenti (nel seguito: Istruzioni operative VIA);

- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 13 aprile 2022 (prot. Autorità 16489 del 13 aprile 2022), VPD Solar 2 S.r.l. (di seguito: reclamante o VPD) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la mancata risposta alla richiesta di modifica del preventivo, *ex* articolo 7, comma 8 del TICA, nell’ambito della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 270589937 relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7.523,28 kWp, denominato “Gavignano”, da ubicarsi nel Comune di Gavignano (RM);
2. con nota del 22 aprile 2022 (prot. 18121), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 2 maggio 2022 (prot. Autorità 19587 del 3 maggio 2022), il reclamante ha presentato richiesta di audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Disciplina;
4. con nota del 6 maggio 2022 (prot. Autorità 20368 del 6 maggio 2022), VPD ha trasmesso una comunicazione inerente il predetto preventivo;
5. con nota del 7 maggio 2022 (prot. Autorità 20539 del 9 maggio 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota dell’11 maggio 2022 (prot. Autorità 21221 del 12 maggio 2022), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
7. con nota del 24 maggio 2022 (prot. Autorità 23325 del 24 maggio 2022), VPD ha sollecitato la risposta alla richiesta di audizione avanzata in data 2 maggio 2022;
8. con nota del 31 maggio 2022 (prot. 24368), l’Autorità ha risposto alla suddetta richiesta, chiarendo che “...*l’audizione di cui al succitato articolo 4, comma 2 è esclusivamente finalizzata all’acquisizione, da parte dell’Autorità, di informazioni ed elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli già rappresentati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, ciò nel caso in cui si ravvisino delle lacune istruttorie che non rendano possibile una corretta ricostruzione della vicenda controversa. Nel caso di specie, si ritiene che il perimetro della controversia sia sufficientemente chiaro e che gli elementi già dedotti dalle parti siano sufficienti per la definizione del reclamo.*”;
9. con nota del 14 giugno 2022 (prot. Autorità 26389 del 14 giugno 2022), il reclamante trasmetteva una nota riguardante i riflessi in termini di validità temporale del preventivo in parola, a seguito della presentazione del reclamo;
10. in data 10 dicembre 2022, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 27-bis, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 152/06 i quali rispettivamente prevedono che:
 - nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito: VIA) di competenza regionale, il proponente presenta istanza all'autorità competente per la VIA, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
 - successivamente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso contenente (tra l'altro) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni;
 - entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- b) il punto 7 "Richiesta di integrazioni contenutistiche" del paragrafo 6.5 delle Istruzioni operative VIA ai sensi del quale *"Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per le osservazioni, l'autorità competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici.....Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti..."*;
- c) le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
- l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- l'articolo 7, comma 8, primo periodo il quale prevede che il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:
 - i. la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
 - ii. il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8;
- l'articolo 7, comma 8, secondo periodo, per cui il preventivo accettato può essere altresì modificato (tra l'altro) previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente. Nel caso in cui la richiesta provenga dal richiedente, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 del TICA stesso;
- l'articolo 9, comma 11, per cui qualora il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'*iter* autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione.
- l'articolo 14, comma 14.1, secondo cui, tra l'altro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 5 maggio 2021, il gestore emetteva il preventivo di connessione alla rete in MT, relativo all'impianto di produzione da fonte Solare denominato "Gavignano", sito in Località Ara Dei Casali, Comune di Gavignano (RM), avente codice di rintracciabilità 270589937;
13. successivamente all'accettazione dello stesso, in data 1 settembre 2021, il reclamante ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito anche: PAUR) presso la Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito: Area Via o Autorità competente per la VIA), ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/06 *"sul progetto "di intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 7.523,28 kWp denominato "Gavignano" da parte dell'impresa VPD Solar 2 s.r.l. nel Comune di Gavignano"* ;
14. in data 27 gennaio 2022, si è svolto il Tavolo tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/06 dove l'Area VIA, sottolineava che *"la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo inoltre interferendo con aree vincolate da PTPR comporta tra l'altro l'acquisizione di parere paesaggistico, determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto. Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto."*;
15. in data 4 febbraio 2022, il reclamante richiedeva al gestore di modificare il preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA al fine di recepire la modifica richiesta in sede autorizzativa;
16. in data 14 febbraio 2022, la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione di Impatto Ambientale (i.e. Autorità competente), trasmetteva al reclamante e, in conoscenza, a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati dal PAUR (tra cui anche al gestore), una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 52/06, segnalando espressamente che *"dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico del giorno 27/01/2022"*;
17. in data 20 febbraio 2022, VPD sollecitava il gestore a dare riscontro alla richiesta di modifica del preventivo del 4 febbraio 2022;
18. in data 5 maggio 2022, il gestore rispondeva alla richiesta di modifica del preventivo del 4 febbraio 2022, inviando un nuovo preventivo con codice di rintracciabilità 270589937 con la nuova soluzione tecnica richiesta da VPD, *"conteggiando i maggiori oneri a carico del richiedente"*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante ritiene che la modifica del preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 270589937 debba avvenire *"a titolo gratuito per motivi imposti"*

- dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD Solar 2 ai sensi degli artt. 7.2, 7.8, 9.2. e 12 del TICA, a causa delle imposizioni derivanti”;*
20. *in particolare, VPD sostiene che “l’invito dell’Area Via a proporre soluzioni alternative che prevedano l’interramento del cavidotto, infatti, per quanto non inserito all’interno di un provvedimento finale definitivo, si pone comunque quale condizione preliminare vincolante per l’ottenimento dell’autorizzazione unica necessaria alla realizzazione del progetto”;*
 21. *nello specifico, il reclamante argomenta che “la prescrizione contenuta nel verbale summenzionato alla pagina 6, 2° capoverso, - peraltro riportata in altri verbali concernenti progetti diversi, ma riconducibili alla medesima Società - essendo atto di natura endoprocedimentale, debba essere assimilata ad una prescrizione autorizzativa vincolante”;*
 22. *VPD richiama una nota del medesimo gestore (E-DIS-04/02/2022-0090860) in cui e-distribuzione, con riferimento a un altro verbale di Tavolo tecnico (relativo al procedimento PAUR per l’impianto la cui pratica di connessione aveva codice di rintracciabilità 275375047), affermava che “Prendendo atto che il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa...”;*
 23. *il reclamante riferisce che è stato necessario “richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, ai sensi del comma 5° dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto E-Distribuzione S.p.A. non ha rispettato il termine di 30 giorni concesso dalla medesima norma per la produzione della suddetta modifica del preventivo di connessione richiesto (anche direttamente) alla stessa da parte dell’Area Via dell’Ente Autorizzatore.”;*
 24. *VPD, inoltre, ritiene che “sia il verbale del 27 gennaio 2022 prodotto dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale (All. 2 al reclamo), che la successiva e proceduralmente conseguente “Richiesta integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.” (All. 4 al reclamo), notificata direttamente anche alla medesima E-Distribuzione S.p.A., siano atti amministrativi endoprocedimentali parte dell’iter amministrativo complesso e pluristrutturato che si conclude con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 rubricato, appunto, “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)” e “non un mero parere tecnico”;*
 25. *in conclusione, secondo il reclamante, “poiché, senza la suddetta modifica, non si giungerebbe ad un esito positivo del procedimento unico regionale”, quanto espresso dall’Area VIA nel citato Verbale del 27 gennaio 2022 “non può altro che qualificarsi come un’imposizione derivante dall’Ente Autorizzatore della procedura unica P.A.U.R. e, come tale, comportante una inevitabile necessità di modifica del preventivo di connessione avente P.O.D.: IT001E938647470 – Codice di rintracciabilità 270589937 a titolo gratuito per motivi imposti dall’iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD Solar 2, ai sensi degli artt. 7.2, 7.8, 9.2. e 12 del T.I.C.A.”;*

26. infine con riferimento alla modifica del preventivo trasmessa dal gestore in data 5 maggio 2022, VPD contesta la valorizzazione del nuovo preventivo segnalando al gestore che *“sebbene a pagina 2 abbiate specificato di aver seguito l'art. 7.8 del TICA che prevede modifiche "a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale)" e che "il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 in caso di fonti rinnovabili" , nello stesso preventivo avete applicato impropriamente l'articolo 7.5 dello stesso TICA che prevede richieste di modifica da parte del richiedente sommando al corrispettivo della formula forfettaria (art. 12) la differenza tra i costi convenzionali di cui all'art. 13 per la soluzione minima precedente e quella modificata.”*;
27. pertanto, il reclamante chiede all'Autorità di prescrivere al gestore di modificare *“con urgenza il preventivo di connessione avente P.O.D.: IT001E938647470 – Codice di rintracciabilità 270589937 a titolo gratuito per motivi imposti dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD Solar 2, ai sensi degli artt. 7.2, 7.8, 9.2. e 12 del T.I.C.A.”*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

28. Il gestore, *“pur prendendo atto del contenuto del verbale della Regione Lazio del 27 gennaio 2022, considera quanto riportato alla pagina 6, 2° capoverso, più volte richiamato dalla reclamante, non una prescrizione derivante da iter autorizzativo, bensì un mero parere tecnico.”*;
29. in particolare e-distribuzione ritiene che *“la soluzione tecnica in conduttore interrato [...] allo stato dei fatti non possa essere considerata come la soluzione al minimo tecnico sia in termini di economicità che di fattibilità.”*, in quanto *“la soluzione in cavo interrato che viene proposta alla reclamante nel nuovo preventivo, consiste in un impianto con una estensione di circa 7 km, che prevede l'attraversamento del fiume Sacco, della rete ferroviaria ad alta velocità e regionale e della rete autostradale.”*;
30. il gestore, con riferimento alla nota E-DIS-04/02/2022-0090860 richiamata dal reclamante come precedente analogo in relazione alla circostanza che il parere reso dalla Regione sarebbe stato ritenuto assimilabile ad una prescrizione autorizzativa, ritiene che tale assimilabilità non si riscontri in quanto *“il parere reso dalla Regione cui si fa riferimento nel caso di specie, non consente di considerare impraticabile l'iter autorizzativo avviato né è da ritenersi anticipatorio di un diniego che sarebbe stato semmai reso successivamente da parte dell'ente autorizzante.”*;
31. e-distribuzione osserva che *“il verbale cui si fa riferimento non è stato redatto nell'ambito della conferenza dei servizi come prescrizione dell'ente autorizzante, bensì è stato formulato nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all'avvio delle attività in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio.”*;

32. il gestore evidenzia come *“L’area VIA, dunque, nel sottolineare le criticità esistenti riconducibili alla soluzione tecnica che prevede il passaggio di un elettrodotto aereo”* osserva contestualmente che *“per effetto dell’interferenza della realizzanda infrastruttura con aree vincolate da PTRR, in ipotesi di perseguimento di tale iter, sarebbe necessaria l’acquisizione di un parere paesaggistico che certamente la reclamante ha possibilità di ottenere.”*;
33. secondo il gestore, quindi, *“l’Area VIA ha espresso alla reclamante un mero invito (e non una prescrizione) a proporre soluzioni alternative che prevedano l’interramento del cavidotto, proprio al fine di evitare, nell’esclusivo interesse del produttore, di acquisire il parere paesaggistico di cui innanzi, scongiurando in tal modo lungaggini burocratiche riconducibili all’acquisizione del nulla osta ambientale nell’ambito del PAUR”*;
34. e-distribuzione, in conclusione, *“non ritiene fondatamente assimilabile il parere reso dalla Regione, nell’ambito di un tavolo tecnico [...]ad una imposizione derivante dall’iter autorizzativo, sia in quanto quest’ultimo non si è concluso sia perché l’ente autorizzante, al termine del procedimento, non ha formalizzato alcun diniego alla realizzazione della linea aerea intesa come minimo tecnico.”*;
35. infine, con riferimento al preventivo modificato emesso in data 5 maggio 2022, il gestore specifica che *“Il riferimento all’articolo 7.8. nella pagina 2 del nuovo preventivo è corretto ed è conseguente al fatto che la modifica della soluzione tecnica è stata richiesta dopo l’accettazione del primo preventivo. Si ricorda, infatti, che l’articolo 7.8 prevede anche il caso in cui “il preventivo accettato può essere altresì modificato ... previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale”. ED ritiene che il caso in questione si inserisca in questa fattispecie, fatto salvo per il mancato addebito del corrispettivo per la richiesta, che trova motivazione in quanto sopra esposto.”*
36. Pertanto, e-distribuzione ritiene di avere agito correttamente e chiede che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

37. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente ritenuto non imposta in sede di iter autorizzativo la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD in data 4 febbraio 2022;
38. occorre, quindi, accertare se la richiesta di modifica in questione sia stata presentata per *“...imposizione derivante dall’iter autorizzativo...”* - e, quindi, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA (come sostenuto dal reclamante) - oppure per libera determinazione del richiedente - con conseguente applicazione dell’articolo 7, comma 8 secondo periodo del TICA (come sostenuto dal gestore);
39. a tal fine, giova evidenziare in termini generali che l’articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA disciplina la determinazione del corrispettivo di connessione qualora la richiesta di modifica del preventivo accettato non dipenda da una libera

- determinazione del richiedente, bensì da una situazione esterna necessitante la richiesta di modifica stessa;
40. detta disposizione richiama, tra l'altro, come già visto, le imposizioni derivanti da iter autorizzativo (come anche quelle di natura normativa) per poi generalizzare la propria portata applicativa a tutte le situazioni "forzanti" la richiesta di modifica stessa - compendiate nelle consuete categorie generali del caso fortuito e della forza maggiore - alla quale il richiedente non può sottrarsi, pena la perdita della possibilità di proseguire nello svolgimento della pratica di connessione;
 41. così ricostruita sul piano generale la portata applicativa del parametro regolatorio qui rilevante, occorre valutare se la richiesta di interrimento del cavidotto - ricevuta da VPD dall'Autorità competente per la VIA - sia qualificabile come imposizione *ex* articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, nel senso sopra descritto;
 42. in tale ottica, si osserva che nel Tavolo tecnico di confronto - svoltosi in data 27 gennaio 2022 "*...a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 27-bis, del D.lgs. 152/06...*" - l'Autorità competente per la VIA ha invitato VPD a "*...proporre soluzioni alternative che prevedano l'interrimento del cavidotto...*", in quanto "*...la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo interferendo con aree vincolate da PTPR [...] determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto...*";
 43. dopodiché, con la citata nota del 14 febbraio 2022 l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, in conoscenza al gestore) la formale "*...Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/06...*" - cioè una richiesta di integrazione contenutistica, come hanno cura di classificare tale tipologia di richiesta le citate Istruzioni operative adottate dalla Regione Lazio - nella quale è stato espressamente segnalato a VPD che "*...dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico...*" e che la "*...La documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis...dovrà essere trasmessa entro il termine di trenta giorni...*";
 44. dalle suddette evidenze testuali si rileva in modo chiaro ed univoco che la nota in questione:
 - giuridicamente è una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
 - espressamente segnala la doverosità di ottemperare alla richiesta di interrimento del cavidotto emersa in sede di Tavolo tecnico, indicando allo scopo anche il termine legale di carattere perentorio (come sono espressamente definiti dall'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 152/06 tutti i termini del procedimento di rilascio del PAUR, cfr. la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. distaccata di Catania, 19 maggio 2022, n. 1386) entro cui produrre la documentazione integrativa richiesta;
 45. già in base alle indicate risultanze testuali si palesa che VPD ha ricevuto una richiesta di integrazione *ex* articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06 con espressa indicazione di doverosa ottemperanza alla stessa entro la perentoria tempistica indicata, non certo un mero invito o parere tecnico;

46. ma soprattutto, dirimente per la decisione che ci occupa è il fatto che l'ultimo periodo dello stesso articolo 27-bis, comma 5 prevede testualmente che “...*Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione...*”;
47. per espressa previsione legislativa, quindi, se il destinatario di una richiesta di integrazione non ottempera a quanto con essa richiesto - nel caso di specie presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato - l'istanza autorizzativa deve essere necessariamente archiviata e, quindi, l'iter autorizzativo si chiude, con conseguente impossibilità per il produttore di ottenere il titolo abilitativo richiesto;
48. è, quindi, la stessa normativa primaria che per *tabulas* sanziona con la doverosa estinzione del procedimento di rilascio del PAUR il caso in cui il richiedente non produca la documentazione integrativa richiesta entro il perentorio termine legale;
49. è di tutta evidenza che - pur nel rispetto delle esigenze di accelerazione e semplificazione amministrativa alla base dell'introduzione del PAUR - il legislatore ha salvaguardato l'autonoma rilevanza e centralità della procedura VIA nella sequenza procedurale del PAUR stesso, così come del resto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 2021, n. 53, secondo cui “...*il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa (sentenze n. 246 e n. 198 del 2018). Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di quelli che prima erano itinerari amministrativi autonomi, rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro, secondo lo stesso art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto...*”;
50. peraltro, anche le citate Istruzioni operative VIA (paragrafo 6.5, punto 7, ultimo periodo) - in perfetta aderenza con il dettato legislativo cui ineriscono - ribadiscono espressamente che “...*qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine...*”: si tratta a tutta evidenza di un obbligo meramente dichiarativo di un effetto prodotto direttamente dalla legge;
51. l'opzione legislativa contenuta nel citato articolo 27-bis, comma 5 ultimo periodo è, peraltro, in linea con i tratti di autonomia e centralità propri della VIA, riconosciuti e attestati dalla costante giurisprudenza, tra cui *ex plurimis* la recente sentenza n. 7978/2022 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 14 settembre 2022 dove si legge che “...*In termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012)...*È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante

l'autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022...)”;

52. da quanto sopra, risulta *per tabulas* che la suddetta richiesta di integrazione costituisce una imposizione derivante da iter autorizzativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8 del TICA, in quanto: - se VPD ottempera alla richiesta integrativa ricevuta dalla Autorità competente per la VIA (id est presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi; - diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*;
53. e l'impossibilità di conseguire il titolo autorizzativo determina anche la decadenza della pratica di connessione, poiché l'articolo 9, comma 11 del TICA prevede che “...Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione...”;
54. le motivazioni giuridiche sopra esposte valgono *ex se* a ritenere non legittima la decisione del gestore di non riconoscere la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD come da imposizione derivante da iter autorizzativo;
55. ma tale (persistente) determinazione risulta ancor più censurabile ricordando che (come anche evidenziato dal reclamante) - nella memoria prodotta nel procedimento di trattazione di un precedente reclamo promosso da altro produttore (nota E-DIS-04/02/2022-0090860, acquisita in detto procedimento in data 4 febbraio 2022, prot. Autorità 5032 del 4 febbraio 2022) e deciso con deliberazione 378/2022/E/eel) - il gestore ha testualmente dichiarato “...Prendendo atto che il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa...”.
56. In tale sede l'Autorità ha preso atto della richiamata affermazione del gestore ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento alla prima doglianza di detto reclamo, analoga a quella (unica) del presente reclamo;
57. orbene, come accennato, il gestore ha contestato l'assimilabilità di tale dichiarazione (rivendicata dal reclamante) al caso che ci occupa dichiarando che si tratta di fattispecie “*differenti*”;
58. a tal proposito si osserva che l'asserita differenza di fattispecie è smentita *per tabulas* dal fatto che - anche nel presente reclamo - viene in considerazione un verbale di

Tavolo tecnico identico a quello cui si riferisce la nota E-DIS-04/02/2022-0090860, quindi l'identica tipologia di atti ricorre in entrambe le fattispecie;

59. rispetto a quest'ultima argomentazione può, pertanto, a buon diritto affermarsi che il gestore ha tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*); sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse (anche) in sede giustiziale cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n.1377/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I depositate il 14 giugno 2019;
60. ma al di là del tentativo di porre in non cale la già avvenuta qualificazione come prescrizione autorizzativa della richiesta di modifica emersa in sede di tavolo tecnico nell'ambito del procedimento conclusosi con la deliberazione 378/2022/E/eel, resta dirimente il fatto che l'attuale decisione trova il suo compiuto fondamento motivazionale sulle argomentazioni sopra esposte in relazione al regime giuridico previsto dall'articolo 27-bis, comma 5 - per il caso di mancata ottemperanza alle richieste di integrazione ivi contemplate – ed in base al quale le conseguenti richieste di modifica del preventivo devono ritenersi imposte in sede di iter autorizzativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
61. fermo restando, quindi, che la presente decisione si basa sul sopra descritto apparato motivazionale, si rivela infine non condivisibile per contrasto con il citato articolo 27-bis, comma 5, con l'articolo 7, comma 8 del TICA e con il contenuto del verbale del Tavolo tecnico del 27 gennaio 2022 l'argomentazione di e-distribuzione di ritenere che “...il verbale cui si fa riferimento non è stato redatto nell'ambito della conferenza di servizi come prescrizione dell'ente autorizzante, bensì è stato formulato nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all'avvio delle attività in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio”;
62. al riguardo si evidenzia in primo luogo che il riferimento alla conferenza di servizi è inconferente in quanto la richiesta di integrazione attiene, come accennato, ad una autonoma fase della procedura VIA precedente. Inoltre, si richiama di nuovo il testo del citato articolo 27-bis comma 5, ultimo periodo, laddove dispone che “...Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione...”: sul punto vale il principio *in claris non fit interpretatio*;
63. infine, poiché sulla base delle risultanze istruttorie - ed alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che e-distribuzione illegittimamente non ha emesso il preventivo richiesto da VPD secondo i dettami contenutistici e temporali previsti dall'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA (che in relazione al termine di emissione richiama l'articolo 7, comma 1 del TICA stesso), il tempo successivo alla

scadenza del termine di emissione (*id est* 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica) fino alla data effettiva di emissione si configura come ritardo dipendente da causa imputabile al gestore, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;

64. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
65. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VPD Solar 2 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 270589937, essendo stata accertata la violazione, da parte di quest'ultimo, dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A.:
 - a) di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo per imposizione derivante da iter autorizzativo *ex* articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA, in accoglimento della richiesta ricevuta da VPD Solar 2 S.r.l.;
 - b) di erogare a VPD Solar 2 S.r.l., entro la citata tempistica, l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA, pari a 20 euro per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'emissione del nuovo preventivo e la data di effettiva emissione dello stesso;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini